

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZ. XVII CIVILE**

in persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. OMISSIS del ruolo contenzioso generale dell'anno OMISSIS, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.19, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., tra

MUTUATARIA

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTO

OGGETTO: mutuo

Conclusioni per parte attrice:

- accertare e dichiarare che i contratti di mutuo n.1 (Repertorio omissis, Raccolta omissis, per un importo finanziato di Euro 150.000,00), il contratto di mutuo n.2 (per un importo finanziato di Euro 230.000,00), ed il finanziamento n. omissis (per un importo finanziato di Euro 10.810,00), intercorsi tra le parti siano usurari per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da allegate perizie, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari non dovuti, nonché spese, per un importo di Euro 34.132,27;
- accertare e dichiarare che la convenuta, in riferimento ai contratti di mutuo stipulati dall'attrice, ha violato le disposizioni normative in materia di interessi ultralegali, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole agli esponenti senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
- ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate;
- condannare la Banca alla refusione delle spese di mediazione;
- condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c. e 185 c.p. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
- condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore.
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Conclusioni per parte convenuta:

- dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, respingere, anche perché prescritte, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla MUTUATARIA nei confronti di BANCA;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, accertare e dichiarare la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti; in ogni

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 9461 del 2 luglio 2020

caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali ed oltre accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande proposte da parte attrice hanno per oggetto l'accertamento della nullità parziale dei seguenti contratti:

- contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria in data 31 marzo 2009, rep. racc. omissis, per un importo finanziato di euro 150.000,00, da restituirsi in 360 mesi;
- contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria in data 7 marzo 2011, Repertorio omissis, Raccolta omissis, per un importo finanziato di euro 230.000,00, da restituirsi in 300 mesi;
- prestito personale a tasso variabile in data 7 marzo 2011 n. omissis, per un importo finanziato di Euro 10.810,00, da restituirsi in 300 mesi;

Limitatamente alla previsione di interessi usurari ed anatocistici, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., in subordine l'accertamento della indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale e l'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 T.U.B., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.

La banca convenuta eccepisce il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti del cointestatario dei rapporti omissis, la prescrizione dell'azione di ripetizione, la genericità ed il difetto di prova della domanda e deduce che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto nei contratti di mutuo è inferiore al tasso soglia.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattese le richieste di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. e di ammissione di CTU contabile proposte da parte attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario nei confronti del cointestatario dei rapporti omissis, nei cui confronti non si richiede alcuna pronuncia, fermo restando che ciascuno dei cointestatari del rapporto è legittimato ad agire solo per la quota di propria competenza.

Il primo contratto prevede un tasso di interesse corrispettivo fisso pari al 4,46% ed un tasso di mora pari al tasso soglia, arrotondato allo 0,05% inferiore.

Il secondo contratto prevede un tasso di interesse corrispettivo variabile su base Euribor, pari al momento della stipula al 2,396% ed un tasso di mora pari al tasso soglia, arrotondato allo 0,05% inferiore.

Il terzo contratto prevede un tasso variabile di base Euribor pari al momento della stipula al 2,396% e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato di tre punti percentuali.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la Suprema Corte ha

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 9461 del 2 luglio 2020

precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Ritenendo di doversi conformare a tali principi di diritto, il giudicante reputa sufficiente rinviare, anche ex art. 118 att. c.p.c., all'ampia ed esauriente motivazione.

Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Ora, parte attrice sostiene: che, indipendentemente dalla sommatoria dei tassi nominali corrispettivo e moratorio, il tasso di mora alla data della stipula sia superiore al tasso soglia, facendo riferimento non al suo valore nominale ma rideterminando il "tasso annuo effettivo di mora" sulla base delle ulteriori spese ed oneri corrispettivi della concessione del finanziamento; che i tassi di interesse sono carenti di pattuizione scritta e sono stati illegittimamente variati; che i tassi contrattuali si devono considerare indeterminati in virtù dell'adozione dell'ammortamento alla francese, che comporterebbe l'applicazione di un tasso effettivo superiore a quelli nominalmente previsto.

La tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, non merita accoglimento. Essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario. Nel caso di specie il tasso di mora è contrattualmente determinato in misura pari al tasso soglia; tale criterio di determinazione opera in sostanza come una "clausola di salvaguardia" che assicura il mantenimento del tasso di interesse moratorio entro la soglia di usura; né si potrebbe affermare che la sua esatta corrispondenza al valore del tasso soglia debba risolversi in virtù dell'incidenza di spese ed oneri, che si è visto in realtà essere irrilevanti rispetto al tasso di mora, in una violazione del divieto di usura.

La tesi della mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse è smentita dai documenti in atti ed in verità è contraddittoria rispetto all'esposizione dei fatti della stessa parte attrice.

Le contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito, secondo il quale esso comporta violazione del divieto di anatocismo sia alla violazione delle regole di trasparenza.

Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 9461 del 2 luglio 2020

- e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
 4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
 5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

L'orientamento richiamato, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.

In realtà il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.

Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un "effetto sorpresa" in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata; né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 9461 del 2 luglio 2020

piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.

Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).

In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – che costituisce parte integrante del contratto – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “*gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...*” art. 120 comma 2 T.U.B.: “*gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori*”).

E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi; mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.

Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).

In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse; al contrario le perizie stragiudiziali allegate al fascicolo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, n. 9461 del 2 luglio 2020

di parte attestano espressamente il mancato superamento del tasso soglia nell'ipotesi di operatività fisiologica del contratto. L'onere sul punto gravava su parte attrice, giacché la rilevanza d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 6000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Roma, 01.07.2020

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*